



CORTE DEI CONTI

Sent. n. 77/2025

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA
IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI**

Cons. Gabriele Vinciguerra
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 30244 del Registro di Segreteria, proposto da

R. G. M. (Omissis), nato a Omissis il Omissis e ivi residente in via Omissis, rappresentato e difeso dall'Avv. Michela Scafetta per mandato in atti, elettivamente domiciliato in Roma, viale dei Primati Sportivi n. 19, presso lo studio del difensore

ricorrente

contro

INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rapp.te pro-tempore, rappresentato e difeso dagli Avv.ti G. Peco e R. Maio per mandato in atti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e G. Savare', n. 1

resistente

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito in persona del Ministro pro tempore

convenuto-contumace

CONCLUSIONI

Per il ricorrente: dichiarare cessata la materia del contendere; spese compensate

Per il resistente INPS; dichiarare cessata la materia del contendere; spese compensate.

FATTO

Il ricorrente, titolare di pensione diretta di anzianità, ha lamentato che l'INPS, nel calcolare il trattamento pensionistico, non avesse tenuto conto del periodo contributivo dal Omissis al Omissis per il servizio prestato presso l'Università Omissis "Omissis " in qualità di professore associato, e del periodo contributivo dall' Omissis al Omissis per il servizio prestato presso l'allora M.I.U.R., in qualità di Presidente dell'Organismo Indipendente di Valutazione.

Si è costituito l'INPS.

Non si è costituito il M.I.U.R. (ora M.I.M.-Ministero dell'Istruzione e del Merito).

Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 14.05.2025 le parti costituite hanno dichiarato che le problematiche relative alla posizione contributiva del ricorrente erano state risolte, e concordemente chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, con la compensazione integrale delle spese di giudizio.

La causa è stata trattenuta in decisione (art. 167 comma 1 del Codice di Giustizia Contabile).

DIRITTO

Vista la definizione in sede amministrativa delle problematiche oggetto di controversia, e la concorde richiesta delle parti costituite, occorre dichiarare cessata la materia del contendere, con la compensazione integrale delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in composizione monocratica, dichiara cessata la materia del contendere; spese compensate.

Milano, 14.05.2025

Il Giudice
Gabriele Vinciguerra
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 16.05.2025

Il Direttore della Segreteria

Federica Dainotti

(firmato digitalmente)